



## ATTO COSTITUTIVO

### **DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE, 27 GENNAIO 2012, N. 3, COME MODIFICATA DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221 E DELL'ART. 4 DEL DECRETO MINISTERIALE GIUSTIZIA N. 202/2014.**

- 1) La Provincia di Novara in persona del proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore Matteo Besozzi, avente codice fiscale BSZMTT67E28F952S con sede in piazza Matteotti 1, Novara istituisce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 ss. del D.M. 24 settembre 2014, n. 202, l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (di seguito Organismo), quale "articolazione interna" della Provincia di Novara ma autonomo a tutti gli effetti contabili e fiscali.
- 2) L'Organismo ha come rappresentante legale il Presidente della Provincia ed è anche il responsabile dell'Organismo.
- 3) L'Organismo prende la denominazione di "ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI".
- 4) L'Organismo ha sede legale presso la Provincia di Novara in piazza Matteotti 1, ove viene istituita una segreteria dell'Organismo.
- 5) L'Organismo svolge le sue funzioni principali presso i locali messi a disposizione dalla Provincia di Novara .
- 6) L'Organismo ha lo scopo di erogare il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento e, più nello specifico, di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore, ai sensi e per gli effetti della Legge 27 gennaio 2012 n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221 e del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.
- 7) La struttura organizzativa dell'Organismo è così articolata: Responsabile dell'Organismo, Referente, 5 Gestori della Crisi, n. 2 Ausiliari, Segreteria Amministrativa (composta da n. 2 segretari).
- 8) I fondi per il funzionamento dell'Organismo sono costituiti dalle entrate derivanti dal servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento erogato dall'Organismo medesimo.
- 9) Il costituito Organismo depositerà domanda di iscrizione, unitamente al proprio Regolamento ed al Regolamento di Autodisciplina, al Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, Sezione B, istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 202/2014.
- 10) L'Organismo ha stipulato ed allegherà polizza assicurativa di importo non inferiore ad €1.000.000,00, con la Compagnia di Assicurazioni LLOYD'S OF LONDON avente ad oggetto la copertura della responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi.
- 11) L'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo sono regolati dal Regolamento di Procedura qui di seguito riportato, che contiene anche l'indicazione di ogni ulteriore elemento di legge.